

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2018.1.10.9.39
LEGISLATURA	X

Il giorno lunedì 6 agosto 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
STEFANO CAVEDAGNA	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Terza segnalazione in merito alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Baricella (BO) e del Comune di Malalbergo (BO) in occasione del referendum regionale consultivo del 7 ottobre 2018.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)", e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

Richiamata la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 89/14/CONS, che detta Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi o abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale e, in particolare, l'art. 17, comma 1, lett. b).

Preso atto della Circolare - Referendum consultivi del 7 ottobre 2018 per l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Operazioni di voto, inviata, in data 24.07.2018 (prot. 44840), dalla Responsabile del Servizio Riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, dott.ssa Elettra Malossi.

Considerato che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- relativamente al referendum di cui all'oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 20 luglio con la pubblicazione sul BURERT n. n. 219 del 20 luglio 2018 (Parte I n. 29) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 102 del 16 luglio 2018;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;

- in data 20.07.2018 è stata inviata ai comuni interessati alla fusione la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. AL.2018.44417 - allegato A).

Vista la segnalazione ricevuta in data 01.08.2018 (prot. AL.2018.46677 del 02.08.2018 - allegato B), a firma del Presidente del Comitato per il mantenimento delle autonomie locali e contro la fusione dei Comuni di Malalbergo e Baricella, sig. Massimiliano Vogli, già inviata dal segnalante anche agli indirizzi PEC dei comuni di Baricella e Malalbergo - in merito a:

- 1) persistere della pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Baricella (<http://www.comune.baricella.bo.it/> e http://www.comune.baricella.bo.it/primo_piano/) e sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<http://www.comune.malalbergo.bo.it/> e <http://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1646/pubblicato-il-corrierino-n32018--speciale-progetto-fusione-baricellamalalbergo>), di materiale relativo al progetto di fusione dei due Comuni;
- 2) distribuzione porta a porta, nella giornata di domenica 29 luglio 2018, di materiale propagandistico istituzionale dei due Comuni relativo ad uno speciale sulla fusione.

Visto che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 considerate le citate pubblicazioni sui siti istituzionali dei Comuni di Baricella e Malalbergo e la distribuzione porta a porta di materiale propagandistico istituzionale relativo ad uno speciale sulla fusione.

Considerato che in data 02.08.2018 (prot. AL.2018.46819 - allegato C) sui siti istituzionali del Comune di Baricella (http://www.comune.baricella.bo.it/primo_piano/) e del Comune di Malalbergo (<http://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1646/pubblicato-il-corrierino-n32018--speciale-progetto-fusione-baricellamalalbergo>) erano pubblicati il notiziario "Il Municipio di Baricella" e "Il Corrierino", notiziario del Comune di Malalbergo. Erano anche pubblicati, sulla home page del sito istituzionale del Comune di Baricella (<http://www.comune.baricella.bo.it/>), un banner dal titolo "Baricella e Malalbergo. Più forti insieme. Il Comune futuro" e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<http://www.comune.malalbergo.bo.it/>) un banner dal titolo "Progetto di fusione tra i Comuni di Baricella e Malalbergo", che riportava al banner "Baricella e Malalbergo. Più forti insieme. Il Comune futuro". All'interno dei citati banner era presente documentazione relativa al percorso partecipato di fusione dei Comuni di Baricella e Malalbergo.

Preso atto dell'impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione porta a porta - nella giornata di domenica 29 luglio 2018 - di materiale propagandistico istituzionale dei due Comuni relativo ad uno speciale sulla fusione, se non attraverso la documentazione allegata alla segnalazione ricevuta e alla relativa memoria dei Comuni di Baricella e Malalbergo.

Dato atto che in data 02.08.2018 sono state richieste al Comune di Baricella ed al Comune di Malalbergo osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. AL.2018.46834 - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000.

Vista la memoria a firma congiunta del Sindaco del Comune di Baricella e del Sindaco del Comune di Malalbergo, acquisita agli atti con prot. AL.2018.47204 del 05.08.2018 (allegato E), nella quale è stato rappresentato che:

- 1) come comunicato nella precedente memoria, prot. Ba-9280/Ma-13776 del 01.08.2018, ad oggetto "segnalazione art. 9 legge 28/2000 - osservazioni e memorie in merito" e come peraltro si evince nella documentazione allegata alla denuncia di cui alla presente nota, dalla data dell'1 agosto, nell'ultimo numero dello speciale fusione, pubblicato sul sito dei comuni, sono state oscurate le parti che avrebbero potuto "astrattamente suggestionare gli elettori, secondo la buona fede presumiamo del segnalante presidente del comitato del no alla fusione, ovvero gli articoli a firma dei Sindaci, gli articoli dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza e gli articoli dei comitati del sì e del no alla fusione (cfr allegati);
- 2) a pari data sul sito web del Comune di Malalbergo non risulta presente il fondo del Sindaco "Parliamo di..." a tema fusione, si evince quindi che lo screenshot allegato alla denuncia sia stato effettuato in data precedente;
- 3) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i Comuni come sopra rappresentati hanno, quindi, sospeso tutte le forme di comunicazione istituzionale;
- 4) il Periodico dei Comuni "Speciale fusione" è stato realizzato prima della vigenza del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, ed è stato consegnato per la stampa e la distribuzione da ambedue i Comuni in data 17 luglio 2018;
- 5) per il Comune di Malalbergo, il materiale da distribuire è stato consegnato in data 17 luglio direttamente dalla tipografia incaricata della stampa all'Associazione Protezione Civile Pegaso di Malalbergo, con la quale è in essere convenzione comunale da più di dieci anni; l'indicazione data a monte dal Comune di Malalbergo era che la distribuzione dovesse avere come termine finale inderogabile il giorno 19 luglio 2018. Ci risulta che una volontaria di tale Associazione, contrariamente all'indicazione perentoria ricevuta, di sua iniziativa, abbia effettivamente proseguito la distribuzione in data successiva. Siamo altresì a conoscenza della circostanza che la stessa si sia poi recata presso la Stazione dei Carabinieri di Altedo a rendere deposizione al Maresciallo Antonio Del Vecchio circa la motivazione, strettamente personale e agli atti delle Forze dell'Ordine, che le ha impedito di completare nei termini la distribuzione delle copie assegnatele.

Considerato che:

- in periodo elettorale non è pensabile "l'azzeramento" della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;

- allo stesso tempo pare necessario evitare quelle attività comunicative rese in forma non impersonale e che possano orientare e condizionare le opinioni elettorali dei cittadini che non siano indispensabili per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Preso atto che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Questo al fine di evitare che le amministrazioni nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell'amministrazione medesima e dei suoi organi titolari in merito al referendum sulla fusione, sovrapponendo in tal modo l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;

- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;

- l'art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l'altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;

- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

- le notizie oggetto di segnalazione sono state pubblicate all'interno del sito istituzionale del Comune di Baricella (<http://www.comune.baricella.bo.it/> e http://www.comune.baricella.bo.it/primo_piano/) e del sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<http://www.comune.malalbergo.bo.it/> e <http://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1646/pubblicato-il-corrierino-n32018--speciale-progetto-fusione-baricellamalalbergo>) e sono ancora accessibili sullo stesso (prot. AL.2018.47205 del 05.08.2018 - allegato F), anche se sono stati eliminati gli articoli a firma dei soggetti istituzionali;

- pur considerata l'importanza di informare i cittadini riguardo al progetto di fusione dei Comuni di Baricella e Malalbergo e pur avendo pubblicato notizie in forma impersonale - come sarebbe consentito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 - dalla lettura dei due notiziari comunali pare emergere uno sbilanciamento pro fusione. Notiziari che sembrerebbero anche essere stati distribuiti porta a porta, nell'originaria versione non impersonale (cfr allegati alla segnalazione ricevuta), in una ulteriore data diversa da quella indicata alla società distributrice e, quindi, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Ritenuto, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Rita Filippini.

A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E e F) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Presidente del Comitato per il mantenimento delle autonomie locali e contro la fusione dei comuni di Malalbergo e Baricella, sig. Massimiliano Vogli, ed ai Comuni di Baricella e Malalbergo;

3) di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Bologna, 6 agosto 2018

Firmato digitalmente

Il Segretario

Rita Filippini

Firmato

Il Presidente

Stefano Cuppi